



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 008

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

Consiglio comunale

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno SETTE del mese di MARZO, alle ore 20.00 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati nei termini di legge, è stato convocato il Consiglio comunale.

| PRESENTI: | | ASSENTI GIUSTIFICATI: | |
|---------------------|---------|-----------------------|--|
| Pellizzari Ketty | Sindaco | | |
| Baldracchi Nadia | | | |
| Bontempelli Giorgio | | | |
| Bugna Alberto | | | |
| Bugna Fabrizio | | | |
| Bugna Lener | | | |
| Bugna Virginio | | | |
| Colotti Ezio | | | |
| Corradi Juri | | | |
| Filosi Eugenio | | | |
| Filosi Riccardo | | | |
| Ghezzi Teresa | | | |
| Mazzacchi Carlo | | | |
| Pellizzari Alan | | | |
| Pellizzari Giorgio | | | |

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Giordani Federica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora PELLIZZARI KETTY, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che la Giunta Comunale con delibera n. 9 del 14 febbraio 2022 ha approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, e lo schema della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Considerato che in data 15 febbraio 2022, prot. n. 1390, è stata data comunicazione a tutti i consiglieri comunali dell'avvenuto deposito delle proposte definitive del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del Bilancio di previsione 2022-2024 e dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Richiamato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto il 16.11.2021, il quale, al punto 11 stabilisce che, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini.

Dato atto che nella G.U. n. 309 dd. 30.12.2021 è stato pubblicato il D.M. 24.12.2021 che differisce al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;

Dato atto che al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stata applicata una quota di avanzo "vincolato" 2021 per un importo pari a euro 8.500,00, come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio e come risulta dall'Allegato A2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto".

Dato atto che al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stata applicata una quota di avanzo “accantonato” 2021 per un importo pari a euro 5.000,00, come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio e come risulta dall’Allegato A1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto”.

Dato atto che nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Considerato che il Protocollo d’intesa in materia di Finanza Locale per l’anno 2022, sottoscritto in data 16 novembre 20201, per quanto attiene ai limiti di utilizzo in parte corrente dell’ex FIM conferma, anche per l’anno 2022, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 11 della L.p. 36/1993 e s.m., quanto previsto dal Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2021, in merito alla quota utilizzabile in parte corrente pari al 40% delle somme assegnate, tenendo conto dei recuperi connessi all’operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell’anno 2016;

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 14.02.2022 avente per oggetto “Servizio pubblico di fognatura. strutturazione della tariffa per l’anno 2022”,
- Deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 14.02.2022 avente per oggetto “Servizio pubblico di acquedotto. strutturazione della tariffa per l’anno 2022”,
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.03.2022 avente per oggetto “Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2022”,
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.03.2022 avente per oggetto “Modifiche al Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.”.

Ricordato che, l’art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l’art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

Ricordato che il comma 466 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (*L. n. 232 del 11.12.2016*) prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile. Dal 2020 tra le entrate e le spese finali sarà incluso solo il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa finanziato dalle entrate finali (non da debito o avanzo).

Rilevato che con circolare n. 25 del 03 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che “ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”.

Visti i commi da 819 a 827 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che, in osservanza a quanto stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale di cui al paragrafo precedente, dispongono che dal 2019 i Comuni potranno utilizzare totalmente, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di “Pareggio di bilancio” sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione. Dal 2019 cessano quindi di avere applicazione le norme sul “Pareggio di bilancio” previste dalle leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13.07.2019, di esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, con la quale il Comune di Valdaone si è avvalso della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D.LGS. 267/2000 e ss.mm., di non predisporre il bilancio consolidato.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 dd. 08.06.2020 con la quale è stata esercitata la facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, di non tenere la contabilità economico patrimoniale, dando atto che a partire dal rendiconto 2020 l'ente allegherà una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019.

Vista la deliberazione consiliare n. 37 del 31.05.2021 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020.

Esaminati ora, così come predisposti dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai servizi comunali e in relazione alle linee e indirizzi programmati forniti dall'Amministrazione comunale:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche;
- il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
- la nota integrativa 2022-2024 al bilancio di previsione finanziario.

Dato atto che i documenti di cui sopra sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica vigenti, comprese quelle relative al saldo di competenza di cui alla legge 243/2012 e ss.mm.

Ritenuto pertanto opportuno procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2022-2024, del bilancio di

previsione finanziario 2022–2024 e della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti sul Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e sul Bilancio di Previsione 2022-2024, di data 19.02.2022, nostro prot. n. 1501.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, e ss.mm..

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e ss.mm.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m..

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi , ai sensi artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile in particolare in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione come previsto dall’art. 153 comma 4 del D.Lgs267/2000.

Riconosciuta la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Al termine della discussione in Sindaco pone in votazione la proposta di delibera.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Bontempelli Giorgio, Bugna Fabrizio, Bugna Virginio, Ghezzi Teresa, Pellizzari Giorgio), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
2. DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l’unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali:

| ENTRATE | CASSA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 1.387.000,00 | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 652.701,04 | 50.165,00 | 52.267,00 |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 845.147,36 | 760.050,00 | 760.050,00 | 760.050,00 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 987.419,26 | 637.730,00 | 553.880,00 | 586.600,00 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 1.750.225,72 | 1.080.628,00 | 973.028,00 | 913.028,00 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 7.973.994,11 | 4.650.852,99 | 972.881,20 | 861.300,00 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 11.556.786,45 | 7.129.260,99 | 3.259.839,20 | 3.120.978,00 |
| Titolo 6: Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.059.701,96 | 1.047.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| Totale Titoli | 13.216.488,41 | 8.776.260,99 | 4.889.839,20 | 4.750.978,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 14.603.488,41 | 9.442.462,03 | 4.940.004,20 | 4.803.245,00 |

| SPESE | CASSA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Spese correnti | 2.953.807,44 | 2.525.196,98 | 2.320.865,85 | 2.295.687,85 |
| <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 50.165,00 | 52.267,00 | 52.267,00 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 8.005.744,36 | 5.254.007,90 | 972.881,20 | 861.300,00 |
| <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese finali..... | 10.959.551,80 | 7.779.204,88 | 3.293.747,05 | 3.156.987,85 |
| Titolo 4: Rimborso Prestiti | 16.257,15 | 16.257,15 | 16.257,15 | 16.257,15 |
| <i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.226.971,87 | 1.047.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| Totale Titoli | 12.802.780,82 | 9.442.462,03 | 4.940.004,20 | 4.803.245,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 12.802.780,82 | 9.442.462,03 | 4.940.004,20 | 4.803.245,00 |

3. DI APPROVARE la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatta secondo gli schemi di cui al D.P.G.R. 27 gennaio 2000 n. 1/L;
4. DI PRENDERE ATTO dell’iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, del Fondo pluriennale vincolato e di eventuali altri Fondi, determinati secondo le disposizioni normative vigenti, e di rinviare alle indicazioni fornite nella nota integrativa per la definizione dei suddetti istituti;
5. DI PRENDERE ATTO dell’applicazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di una quota di avanzo “vincolato” 2021 per un importo pari a euro 8.500,00, come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio e come risulta dall’Allegato A2 al bilancio di previsione “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto”.
6. DI PRENDERE ATTO dell’applicazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di una quota di avanzo “accantonato” 2021 per un importo pari a euro 5.000,00 come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio e come risulta dall’Allegato A1, al bilancio di previsione “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto”.
7. DARE ATTO CHE gli schemi di cui ai punti 1., 2. e 3. sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al saldo di competenza di cui alla legge 243/2012 e ss.mm;
8. DI DARE ATTO che successivamente all’approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà il piano esecutivo di gestione oppure apposito atto di indirizzo con il quale verranno determinati gli obiettivi gestionali ed assegnate le risorse ai singoli funzionari ai quali spetterà l’adozione dei conseguenti atti gestionali ed operativi;
9. DI TRASMETTERE copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere, per gli adempimenti di competenza;
10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”,
11. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con distinta votazione e con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Bontempelli Giorgio, Bugna Fabrizio, Bugna Virginio, Ghezzi Teresa, Pellizzari Giorgio), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, del 4° comma dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.;
12. DI DARE EVIDENZA e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.

Il Consigliere delegato

Bugna Alberto

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Sindaco

Pellizzari Ketty

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale

Dott.ssa Giordani Federica

FIRMATO DIGITALMENTE

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.